

Roma, 13 dicembre 2024

Circolare n. 271/2024

Oggetto: Lavoro – Fondo Nuove Competenze – Nuova disciplina - D.M. 10.10.2024, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 26.11.2024 - Avviso pubblico (D.D. n. 439 del 5.12.2024).

Anche quest'anno il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto e il successivo Avviso pubblico con cui viene rifinanziato per 731 milioni di euro il *Fondo Nuove Competenze* (FNC) - "*Competenze per le Innovazioni*", nella sua terza edizione. Come è noto, il FNC è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione, attraverso "*il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze nei predetti ambiti*".

Possono accedere al Fondo i datori di lavoro che abbiano stipulato dal 26 novembre scorso (data di pubblicazione del DM in esame) accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale tramite i quali parte dell'orario sia finalizzato a percorsi formativi. A differenza della precedente edizione non è stato previsto un termine entro cui sottoscrivere i predetti accordi mentre le domande di accesso al contributo dovranno sempre essere presentate tramite la piattaforma telematica *MyAnpal* (<https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/>) **a partire dal 10 febbraio fino al 10 aprile 2025.**

Le risorse del Fondo sono destinate rispettivamente nella misura del:

- 25% ai *sistemi formativi*, ossia sistemi/gruppi di imprese composti da almeno una grande impresa, a cui vengono riconosciuti fino a 12 milioni di euro per ciascun raggruppamento;
- 25% alle *filiere formative*, ossia sistemi di PMI che operino preferibilmente nell'ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica, a cui vengono riconosciuti fino a 8 milioni di euro per ciascun raggruppamento;
- 50% ai *singoli datori di lavoro*, a cui vengono riconosciuti fino a 2 milioni di euro ciascuno.

Si segnalano gli aspetti principali della nuova disciplina.

Ruolo dei Fondi paritetici interprofessionali – Il Ministero del Lavoro ha assegnato un ruolo prioritario nell'erogazione dei finanziamenti per la formazione ai Fondi paritetici interprofessionali, tipo Forte e Fondir (Fondi di formazione rispettivamente per dipendenti e dirigenti del terziario di cui Confetra è parte costituente per il primo assieme a Confcommercio e sindacati, e per il secondo assieme a Confcommercio, Abi, Ania e sindacati dei dirigenti). Infatti per i datori di lavoro iscritti ai suddetti Fondi, qualora il Fondo aderisca all'iniziativa FNC, l'attività di formazione del FNC è finanziata – in tutto o in parte - direttamente dagli stessi, anche attraverso i *voucher*. In questo caso il Piano dovrà essere inviato anche al Fondo di appartenenza secondo le modalità

definite dal Fondo stesso. Il Fondo è tenuto altresì ad indicare le modalità per la sottoscrizione degli accordi con le rappresentanze sindacali.

Viceversa, l'accesso al contributo senza l'utilizzo del Fondo interprofessionale avviene solo qualora l'azienda non ne risulti iscritta oppure qualora il Fondo non partecipi all'attuazione degli interventi o comunichi al Ministero del Lavoro di aver esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell'intervento formativo.

In ogni caso, sia per le aziende aderenti a un Fondo paritetico interprofessionale che per quelle non aderenti, la formazione deve essere erogata da enti titolati ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 o da enti accreditati dalle regioni, anche con il concorso di altre strutture formative specialistiche (tra cui ad esempio lo stesso datore di lavoro in possesso di specifici requisiti espressamente indicati nell'Avviso).

Oneri finanziabili – Il rimborso spettante ai datori di lavoro è come l'anno scorso pari al 60% della retribuzione oraria dei lavoratori coinvolti nella formazione, estendibile fino al 100% in particolari casi espressamente indicati nel decreto in esame (quali 80% in caso di interventi promossi da Sistemi formativi e da Filiere formative, 100% in caso di disoccupati o apprendisti di alta formazione e ricerca assunti successivamente al 26 novembre 2024 e prima dell'avvio della formazione). Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione restano rimborsati per intero. Da quest'anno il datore di lavoro potrà ottenere un contributo aggiuntivo di 800 euro per ogni disoccupato assunto qualora l'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro preveda la partecipazione al progetto formativo, oltre che dei propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dall'azienda e qualora almeno il 70% di tali soggetti sia assunto con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo. Alle erogazioni provvede l'INPS nei limiti delle risorse stanziare.

Caratteristiche dell'accordo – Gli accordi sindacali dovranno essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda o, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; per le aziende aderenti a Fondi, gli accordi devono essere stipulati secondo le modalità previste dal fondo di appartenenza.

Gli elementi minimi da inserire nell'accordo sono:

- i fabbisogni di accrescimento delle competenze dei lavoratori;
- i progetti formativi finalizzati allo sviluppo di competenze;
- il numero di lavoratori coinvolti nell'intervento con la rispettiva sede di lavoro;
- il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
- l'eventuale coinvolgimento di persone disoccupate.

Gli accordi devono inoltre individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati all'interno dei processi di innovazione.

Progetti formativi – Il fabbisogno formativo posto alla base dell'accordo deve essere riferito a processi di innovazione organizzativa di processo e di prodotto che intervengono nei seguenti ambiti:

- sistemi tecnologici e digitali;
- introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale;
- sostenibilità e impatto ambientale;
- economia circolare;
- transizione ecologica;
- efficientamento energetico;
- welfare aziendale e benessere organizzativo.

Gli obiettivi di apprendimento devono essere descritti e riferiti agli standard di qualificazione stabiliti all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 115 del 9 luglio 2024. I progetti formativi devono dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e di personalizzazione degli interventi individuali e prevedere il rilascio di un'attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento.

L'aggiornamento delle competenze deve essere associato a progetti formativi di durata minima di 30 ore e massima di 150 per ciascun lavoratore coinvolto (in precedenza minimo 40 e massimo 200 ore) i cui contenuti specifici sono riportati nel decreto in esame.

Fabio Marrocco
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [289/2022](#) e [275/2022](#)
Allegati due
Lc-S/lc-s*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante *"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 1° dicembre 2022 C(2022) 9030 *final*, che approva il programma *"PN Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027"* per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo *"Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante *"Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 88 che istituisce il Fondo Nuove Competenze;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 ottobre 2020, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante *"Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 gennaio 2021, che introduce modificazioni e integrazioni al citato decreto ministeriale 9 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

finanze, 14 dicembre 2021, con il quale è adottato il Piano Nazionale Nuove Competenze, nell'ambito del quale il Fondo Nuove Competenze è identificato quale uno dei Programmi guida, in particolare in relazione al gruppo target di riferimento dei lavoratori occupati;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ed, in particolare, l'articolo 11-ter che, tra l'altro, prevede al comma 2, che *"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo [Nuove Competenze] di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi"*;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che all'articolo 24 introduce modifiche al citato articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, prevedendo che nella ridefinizione della disciplina del Fondo Nuove Competenze tra le caratteristiche dei datori di lavoro cui prestare particolare attenzione vi siano anche quelle di *"coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 settembre 2022 attuativo dell'articolo 11-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215;

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante *"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che dispone l'incremento del Fondo Nuove Competenze nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare (Sistemi di politiche attive per l'occupazione) (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo. La norma dispone che le intese necessarie per l'accesso al Fondo Nuove Competenze siano volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica;

VISTA la Comunicazione della Commissione C/2024/3209 *"Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024, n. 115, recante disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante *"Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze"*;

ACQUISITO il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 settembre 2024,

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e risorse finanziarie)

1. Il Fondo Nuove Competenze (di seguito denominato "FNC"), istituito dall'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in questa edizione anche denominato "Competenze per le innovazioni", è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze negli ambiti sopra indicati.
2. La dotazione del FNC ammonta a complessivi euro 730 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro" cofinanziato dal FSE+, nel rispetto dei criteri di ripartizione per categorie di regioni.
3. Al finanziamento del FNC potranno ulteriormente concorrere anche le risorse del Programma Operativo Complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo ovvero le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali di FSE+ nonché, per le specifiche finalità, il fondo per la formazione e il sostegno al reddito di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276. Tale cofinanziamento deve avvenire nel rispetto delle capienze finanziarie disponibili e delle regole dei vari Programmi nonché nel rispetto del principio di divieto del "doppio finanziamento".
4. Le risorse di cui al comma 2 sono inizialmente così ripartite tra le tipologie di intervento di seguito indicate e per la cui definizione si rimanda all'articolo 5:
 - a) Sistemi formativi 25%
 - b) Filiere formative 25%
 - c) Singoli datori di lavoro 50%

In ragione dell'andamento degli impegni e della spesa, tale ripartizione potrà essere oggetto di rimodulazione attraverso uno specifico decreto direttoriale.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

(Oneri finanziabili)

1. Il Fondo Nuove Competenze finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza con le intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi secondo le seguenti modalità:
 - a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all'INPS riferita al mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard (come da nota EGESIF_14-0017);
 - b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l'intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l'aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a);
 - c) la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 80% in caso di interventi di cui all'articolo 1, comma 4, punti a) e b);
 - d) la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di disoccupati, da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell'avvio della formazione;
 - e) la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di lavoratori assunti, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell'avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cosiddetto apprendistato di terzo livello) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; le ore di formazione finanziate con il presente decreto non potranno coincidere con le ore di formazione interna così come identificata dal decreto interministeriale del 12 ottobre 2015;
 - f) in caso di accordi di cui all'articolo 4 che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che di propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dall'azienda, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di euro 800 per ogni disoccupato assunto; tale contributo sarà distribuito in incremento della quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) sugli altri lavoratori dell'azienda nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori partecipanti al progetto formativo. In fase di presentazione dell'istanza il datore di lavoro è tenuto a individuare i dipendenti e i lavoratori preselezionati. Le variazioni dei destinatari sono possibili successivamente al passaggio in Regione e prima dell'eventuale invio del progetto ai Fondi Paritetici Interprofessionali. La verifica dello stato di disoccupazione sarà effettuata attraverso la





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

verifica della DID, consultando gli archivi di MyANPAL;

- g) in caso di accordi di cui all'articolo 4 che prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale, della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, come da codici ATECO che saranno indicati nell'Avviso, è riconosciuto un bonus pari a 300 euro per l'assunzione di ciascun disoccupato. In questo caso, la durata minima della formazione per ciascun soggetto è di 20 ore. Questa misura prevede una dotazione di euro 1.000.000 che potrebbe essere incrementato in presenza di altre risorse. La verifica dello stato di disoccupazione sarà effettuata come al punto precedente.
2. Il calcolo del saldo, a rimborso degli oneri finanziabili, è effettuato previa verifica sulla banca dati dell'INPS secondo le modalità descritte nel comma 1, punti a) e b), del presente articolo e con le modalità che saranno dettagliate nell'Avviso. In caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati Inps, sarà considerato ammissibile l'importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva e, comunque, il contributo massimo riconoscibile non potrà essere superiore al contributo previsto nel provvedimento di approvazione dell'istanza in fase di ammissione.
3. Alle erogazioni provvede l'INPS, nei limiti delle risorse stanziare e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dell'istruttoria condotta con il supporto di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., in particolare in merito ai lavoratori coinvolti e alle ore destinate alla formazione. Può essere richiesta dal datore di lavoro un'anticipazione, nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa.

Articolo 3
(Destinatari)

1. Possono accedere al FNC i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto nel presente decreto.

Articolo 4
(Requisiti dell'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro)

1. Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli accordi collettivi a livello aziendale possono





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

essere sottoscritti da rappresentanze aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti. Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali, tranne per i casi di cui all'articolo 7, comma 12, lettera b), gli accordi dovranno essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento, ivi incluse quelle relative alle rappresentanze sindacali, fatto salvo contenere quanto previsto al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. e devono contenere quali elementi minimi: (i) i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze; (ii) il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento; (iii) il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze; (iv) l'eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti così come previsto all'articolo 2, comma 1, punti f) e g). Eventuali ulteriori elementi saranno indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'Avviso pubblico necessario ai sensi del successivo articolo 5.
3. Gli accordi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati all'interno dei processi di innovazione di cui all'articolo 6.

Articolo 5
(Accesso al Fondo)

1. I datori di lavoro, così come identificati all'articolo 3, possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo fra le seguenti linee di intervento:

- a) **SISTEMI FORMATIVI:** ossia i sistemi/ gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti *Big Player*. Il progetto formativo deve coinvolgere almeno una *Big Player* in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 1° gennaio 2024. Nell'ambito di ogni raggruppamento, solo una grande impresa potrà essere identificata come "capofila".

Il progetto formativo deve coinvolgere al massimo il 60% dei lavoratori della capofila.

Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Sistema Formativo è fissato in 12 milioni di euro.

Il Sistema Formativo non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.

- b) **FILIERE FORMATIVE:** ossia i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

medie dimensioni che operano preferibilmente nell'ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica.

Il progetto formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 1° gennaio 2024 e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila.

Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Filiera Formativa è fissato in 8 milioni di euro.

La Filiera Formativa non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.

- c) SINGOLI DATORI DI LAVORO che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili. In questa terza linea di intervento il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 2 milioni di euro per datore di lavoro.
2. Ai fini dell'approvazione delle singole istanze di contributo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiede alle regioni e province autonome territorialmente competenti di esprimere un parere sul progetto formativo, tenuto conto della programmazione dei suddetti enti.
3. Decorso i 10 giorni di calendario dalla data di richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso. Si specifica che la richiesta è rivolta alla regione o provincia autonoma nella quale si trova ciascuna sede operativa presso cui prestano servizio i lavoratori coinvolti nel progetto formativo presentato.

Articolo 6

(Processi di innovazione e di investimento che caratterizzano il datore di lavoro ai fini dell'accesso al Fondo)

1. Al fine della presentazione dell'istanza di contributo, i datori di lavoro identificano, in sede di intesa con le parti sindacali come definite all'articolo 4, i fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto che intervengono nei seguenti ambiti:
 - a) sistemi tecnologici e digitali;
 - b) introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale;
 - c) sostenibilità ed impatto ambientale;
 - d) economia circolare;
 - e) transizione ecologica;
 - f) efficientamento energetico;
 - g) welfare aziendale e benessere organizzativo.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. L'aggiornamento delle competenze dei lavoratori negli ambiti di cui al primo periodo potrà rientrare anche nei settori previsti dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3209 "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)".
3. Al fine della presentazione dell'istanza di contributo, possono rientrare tra le intese di cui al comma 1 anche gli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, o i progetti a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 7
(Progetti formativi)

1. L'aggiornamento delle competenze identificato dai datori di lavoro ai fini dell'accesso al Fondo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, è associato ad un progetto formativo per l'accrescimento delle competenze dei lavoratori.
2. Gli obiettivi di apprendimento del progetto formativo di cui al comma 1, devono essere descritti e riferiti, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, agli standard di qualificazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 12. In sede di Avviso potranno essere fornite indicazioni più puntuali a supporto della progettazione degli interventi negli ambiti di cui all'articolo 6, comma 1.
3. I progetti formativi, di cui al comma 1, devono dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e di personalizzazione degli interventi individuali e prevedere, in esito al percorso formativo, il rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, del decreto interministeriale 5 gennaio 2021 recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze" e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024.
4. Il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore; le ore minime da destinare allo sviluppo delle competenze per ciascun lavoratore sono 20 nei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g). Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere con la richiesta di saldo entro 365 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il termine indicato deve intendersi come perentorio.
5. La formazione, salvo diverse regole riportate nell'Avviso, in una prospettiva cedevole, nelle more della piena attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, è erogata secondo





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

le seguenti modalità:

- a) per le aziende che partecipano come aderenti a un Fondo Paritetico Interprofessionale: da un ente titolato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 o da un ente accreditato dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale, anche con il concorso di altre strutture formative specialistiche, ai fini del rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni di cui al comma 3;
 - b) per le aziende di cui al successivo comma 12 e ove l'attività di formazione non sia oggetto di finanziamento come previsto al secondo periodo del medesimo comma 12, da un ente titolato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 o da un ente accreditato dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale, anche con il concorso di altre strutture formative specialistiche, ai fini del rilascio di una attestazione di trasparenza degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni di cui al comma 3 e, in particolare, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, del richiamato decreto n. 115 del 9 luglio 2024. Per i servizi di individuazione e validazione di cui al presente comma si applicano gli standard di durata e di costo, di cui all'articolo 9 del richiamato decreto n. 115 del 9 luglio 2024, non rimborsabili nell'ambito di FNC.
6. La formazione potrà iniziare solo successivamente all'ammissione a contributo sull'avviso FNC.
 7. L'attività di formazione per i datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale è finanziata in tutto o in parte dai Fondi Paritetici Interprofessionali, anche attraverso voucher spendibili nell'ambito di apposite library, secondo la disciplina da essi prevista, anche in merito alle verifiche previste in capo ai medesimi, fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo. A tal fine, i Fondi Paritetici Interprofessionali che intendono partecipare all'attuazione degli interventi del FNC mediante il finanziamento dei progetti formativi di cui al presente articolo inviano apposita comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità individuate dal Dicastero medesimo.
 8. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e i Fondi Paritetici Interprofessionali partecipanti individuano modalità di scambio delle informazioni sui progetti formativi e sui lavoratori individuati dai datori di lavoro in sede di istanza di accesso al FNC, volte a semplificare gli adempimenti in capo ai datori di lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Fondi Paritetici Interprofessionali individuano, altresì, modalità di scambio delle informazioni sugli esiti della formazione erogata e dell'attività di verifica svolta.
 9. I datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale devono indicare obbligatoriamente, al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione, il Fondo Paritetico Interprofessionale a cui aderiscono alla data di pubblicazione del presente Decreto.
 10. Nel caso di datori di lavoro che aderiscano a un Fondo Paritetico Interprofessionale successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto dovranno indicarlo, a pena di esclusione, in fase di presentazione dell'istanza di richiesta contributo.
 11. Ai fini del mantenimento dell'ammissibilità al contributo, i datori di lavoro dovranno mantenere, a pena di





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

esclusione, l'adesione al Fondo Paritetico Interprofessionale indicato nell'istanza fino alla conclusione delle attività formative.

12. Le uniche circostanze in cui un datore di lavoro può partecipare a FNC senza Fondo Paritetico Interprofessionale sono le seguenti:
- a) il datore di lavoro non aderisca ad alcun Fondo Paritetico Interprofessionale alla data di pubblicazione del presente decreto o, in caso di iscrizione successiva, alla data di presentazione dell'istanza;
 - b) il Fondo Paritetico Interprofessionale cui aderisce non partecipi all'attuazione degli interventi del FNC;
 - c) il Fondo Paritetico Interprofessionale comunichi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di aver esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell'intervento formativo.

Nelle circostanze di cui al presente comma, l'attività di formazione può essere oggetto di finanziamento anche attraverso il contributo di finanziamenti, anche a voucher, diversi da quelli di cui al presente articolo e, in tali casi, ferme restando le previsioni di cui al comma 3, per le modalità di descrizione e referenziazione degli obiettivi di apprendimento del progetto formativo agli standard di riferimento del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e per le modalità di individuazione, validazione o certificazione si applicano le disposizioni adottate dai rispettivi enti pubblici titolari delle risorse impiegate.

13. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pone in essere tutte le procedure utili al tempestivo avvio delle attività, provvedendo all'acquisizione delle adesioni da parte dei Fondi paritetici interprofessionali e, quindi, alla pubblicazione dell'Avviso rivolto ai datori di lavoro in cui siano definiti termini e modalità per la presentazione delle istanze di contributo nonché i requisiti per l'approvazione delle stesse.
14. Ferme restando le attività di verifica in capo ai Fondi Paritetici Interprofessionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - con il supporto dell'Ispettorato nazionale del lavoro - dispone, anche a campione e in loco, verifiche sullo svolgimento delle attività formative. A tal fine, i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali devono inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, il calendario del percorso formativo ed il luogo di svolgimento delle attività formative previste in presenza, e successivi aggiornamenti, via PEC dell'Ispettorato territorialmente competente della sede di svolgimento del corso con oggetto: "Attività formative Fondo Nuove Competenze 3 – Riferimenti istanza..."

Articolo 8
(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo:
www.lavoro.gov.it.

Roma,

10 OTT 2024

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Marina Elvira Calderone

Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Giancarlo Giorgetti

Giancarlo Giorgetti





IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845, recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che istituisce l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05 maggio 2017 - Serie Generale, in vigore dal 20 maggio 2017;

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla G.U. n. 241 dell’8 ottobre 2021 - Serie Generale, in vigore dal 23 ottobre 2021;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13 recante *“Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali”*, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2022 al n. 299 e pubblicato sulla G.U. n. 60 del 12 marzo 2022 - Serie Generale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16.01.2024 al n. 61, con il quale è stato conferito al Dott. Massimo Temussi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro a decorrere dalla data del medesimo provvedimento;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 3 dell’11 gennaio 2024, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 16 del 18 gennaio 2024, di ripartizione e assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’esercizio finanziario 2024, nelle more del perfezionamento del processo di

riorganizzazione ministeriale, ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 140;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 3, il quale prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, *“a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”* di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione della stessa ANPAL *“a decorrere dalla medesima data”*;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, entrato in vigore in data 1 marzo 2024, adottato in attuazione della disposizione predetta, recante il *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”*, a far data dall'entrata in vigore del quale lo scrivente Ministero è a tutti gli effetti subentrato nella funzione delle soppressa ANPAL;

VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 26 del 27/02/2024 concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria con la quale si dispone l'avvalimento in favore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, della Divisione 3 della soppressa ANPAL;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che prevede, tra l'altro che “*al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020, 2021 e 2022, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzata a percorsi formativi*” e che “*gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)*”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 ottobre 2020, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 gennaio 2021, che introduce modificazioni e integrazioni al citato decreto ministeriale 9 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 dicembre 2021, con il quale è adottato il *Piano Nazionale Nuove Competenze*, nell'ambito del quale il Fondo Nuove Competenze è identificato quale uno dei Programmi guida, in particolare in relazione al gruppo target di riferimento dei lavoratori occupati;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ed, in particolare, l'articolo 11-ter che, tra l'altro, prevede al comma 2, che “*con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, ..., sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo [Nuove Competenze]..., comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi*”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che all'articolo 24 che introduce modifiche al citato articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, prevedendo che nella ridefinizione della disciplina del Fondo Nuove Competenze tra le caratteristiche dei datori di lavoro cui prestare particolare attenzione vi siano anche quelle di *“coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori”*;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 settembre 2022 attuativo dell'articolo 11-ter del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215;

VISTO il programma "PN Giovani, donne e lavoro" FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 1° dicembre 2022 C(2022) 9030 final;

VISTO l'art. 19 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153), che dispone l'incremento del Fondo Nuove Competenze nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus.

VISTO il Regolamento UE 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *“de minimis”*.

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *“de minimis”* nel settore agricolo.

VISTO il Regolamento UE 2023/2391 che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti *“de minimis”* per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti *“de minimis”* concessi a un'impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti.

VISTO il Regolamento UE 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 Ottobre 2024 attuativo dell'articolo 11-*ter* del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215;

Tanto premesso,

DECRETA

È approvato l'avviso e i relativi allegati, che si considerano parte integrante del presente provvedimento, finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo NuoveCompetenze, istituito dall'art. 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 10 Ottobre 2024.

La dotazione finanziaria dell'avviso ammonta complessivamente a 731 milioni così suddivisi:

- Euro 730 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” cofinanziato dall'Unione europea, Priorità: 3. “Nuove competenze per le transizioni digitale e verde”, nel rispetto dei criteri di ripartizione per categorie di regioni.
- Euro 1 milione a valere sulle risorse ex art. 10 bis del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 per la gestione delle istanze contenenti lavoratori descritti al paragrafo 3.1 punto g),

Responsabile del Procedimento è il Dr. Pietro Orazio Ferlito, Dirigente della Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro.

L'avviso è pubblicato sul sito <https://www.lavoro.gov.it/>

Il Direttore Generale
MASSIMO
Dott. Massimo Tenucci
TENUCCI
05.12.2024
09:56:36
inve. ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
GMT+02:00



AVVISO

Fondo nuove competenze – Competenze per le innovazioni

Sommario

Finalità e ambito di applicazione	2
1. Dotazione finanziaria dell'Avviso	2
2. Soggetti ammissibili	3
3. Oggetto del contributo	3
4. Termini e modalità di presentazione dell'istanza di ammissione a contributo	4
5. Accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro	6
6. Processi di innovazione e di investimento che caratterizzano il datore di lavoro ai fini dell'accesso al Fondo	7
7. Il progetto formativo e l'attestazione delle competenze	7
8. Fondi Paritetici Interprofessionali e finanziamento della formazione	9
9. Modalità di erogazione della formazione	10
10. Modalità di valutazione e approvazione delle richieste di ammissione a contributo	11
11. Modifiche delle istanze dopo la presentazione	12
12. Richiesta di anticipazione (facoltativa)	13
13. Richiesta del saldo	14
14. Disciplina intervento paragrafo 3 punto 3.1, lettera g)	15
15. Strumenti per la presentazione e gestione delle istanze	17
16. Modifiche dell'Avviso	17
17. Responsabile del Procedimento	17
18. Tutela della privacy	17
19. Ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro	18
20. Ulteriori verifiche e meccanismi sanzionatori	18
21. Tenuta della documentazione	19
22. Controversie e foro competente	19
23. Pubblicità dell'Avviso	19
24. Allegati	19
25. Riferimenti normativi	20

Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo Nuove Competenze (di seguito, anche “FNC”), istituito dall’articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, in questa edizione anche denominato **“Competenze per le innovazioni”**, è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione.

Istituito per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid 19, è stato successivamente inserito tra gli interventi che, insieme al programma GOL e al sistema duale, completano il Piano Nazionale Nuove Competenze previsto nell’ambito del PNRR quale *“quadro di coordinamento strategico per gli interventi di aggiornamento/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia da COVID 19”*.

La finalità del FNC è quella di promuovere un capitale umano in grado di rispondere all’accelerazione della domanda di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e più in generale di innovazione, agendo su più fronti: offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro; sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali; intervenendo qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico¹ ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale². Infine, l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori potrà rientrare anche nei settori previsti dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3209 “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP).

Gli interventi del FNC hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati - anche a partecipazione pubblica ex decreto legislativo n. 175 del 2016 - che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88, co. 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell’art. 4 del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.

Il presente Avviso è emanato in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 10 ottobre 2024.

1. Dotazione finanziaria dell’Avviso

1.1. La dotazione finanziaria del FNC ammonta complessivamente a 731 milioni così suddivisi:

- A. Euro 730 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” cofinanziato dall’Unione europea, Priorità 3 “Nuove competenze per le transizioni digitale e verde”, nel rispetto dei criteri di ripartizione per categorie di regione:
- B. nel rispetto dei criteri di ripartizione per categorie di regioni:
 - i. € 225.943.198,04 - Regioni più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, PPA Bolzano e Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto)
 - ii. € 39.928.825,74 – Regioni in transizione (Abruzzo, Marche, Umbria)
 - iii. € 464.127.976,21 – Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)
- C. Euro 1 milione a valere sulle risorse ex art. 10 *bis* del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 per la gestione delle istanze contenenti lavoratori descritti al paragrafo 3.1 lett. g), di seguito detti “stagionali” e successivamente dettagliate anche al paragrafo 14. Le risorse in questione non prevedono suddivisione per categoria di regioni.

1.2. Al finanziamento del FNC potranno ulteriormente concorrere anche le risorse del Programma Operativo Complementare al PON “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”, nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo oppure le risorse dei programmi operativi

¹ Art. 43 del decreto-legge n.112 del 2008.

² Art.1, comma 478, della legge n.234 del 2021.

nazionali e regionali di FSE+ nonché, per le specifiche finalità, i fondi per la formazione e il sostegno al reddito di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003. Tale cofinanziamento deve avvenire nel rispetto delle capienze finanziarie disponibili e delle regole dei vari Programmi, nonché nel rispetto del principio di divieto del "doppio finanziamento".

- 1.3. Le risorse di cui al punto 1.1 lett. A) sono inizialmente così ripartite tra le tipologie di intervento di seguito indicate e per la cui definizione si rimanda al paragrafo 4:

Tipologia di intervento	Percentuale	Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro" Importo in euro
1.3.1. Sistemi formativi	25%	182.500.000
1.3.2. Filiere formative	25%	182.500.000
1.3.3. Singoli datori di lavoro	50%	365.000.000

In ragione dell'andamento delle istanze presentate, degli impegni assunti e della spesa tale ripartizione potrà essere oggetto di rimodulazione attraverso uno specifico decreto direttoriale.

Le risorse per gli "stagionali" di cui al punto 1.1 lett. B) non prevedono ripartizione per tipologia di intervento.

2. Soggetti ammissibili

- 2.1. Possono accedere al FNC i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto nel presente Avviso.
- 2.2. Si precisa che, nel caso di lavoratori somministrati, il datore di lavoro è l'Agenzia di somministrazione, che pertanto, dovrà presentare una sola istanza per lo sviluppo delle competenze dei propri lavoratori.
- 2.3. I datori di lavoro:
- devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
 - non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
 - in caso di accertamento di un debito in capo all'azienda nei confronti di MLPS, si provvederà alla compensazione delle somme dovute

3. Oggetto del contributo

- 3.1. Il FNC finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza alle intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi secondo le seguenti modalità:
- la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla successiva lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all'INPS riferita al mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC o al mese di inizio formazione nei casi previsti alle successive lett. d) ed e), moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore, considerate un tempo lavorativo annuo standard (come da nota EGESIF_14-0017);
 - gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l'intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi a qualsiasi titolo fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC o al mese di inizio formazione nei casi previsti alle successive lett. d) ed e). Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l'aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a);
 - la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari all'80% in caso di interventi di cui al punto 4.1 lettere a) e b);

- d) la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di disoccupati³ da almeno 12 mesi, assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato successivamente alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10.10.2024 e prima dell'avvio della formazione;
 - e) la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di lavoratori assunti, successivamente alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10.10.2024 e prima dell'avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cosiddetto apprendistato di terzo livello) di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81/2015; le ore di formazione finanziate con il presente Avviso non potranno coincidere con le ore di formazione interna così come identificata dal decreto ministeriale del 12 ottobre 2015;
 - f) In caso di accordi di cui al paragrafo 5 che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che di propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dal datore di lavoro, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti, con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di euro 800,00 per ogni disoccupato assunto. Tale contributo sarà distribuito in incremento della quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) o c), sugli altri lavoratori dell'azienda, nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori partecipanti al progetto formativo. In fase di presentazione dell'istanza il datore di lavoro è tenuto a individuare i dipendenti e i partecipanti alla formazione preselezionati. La verifica dello stato di disoccupazione sarà effettuata attraverso la verifica della DID, consultando gli archivi del sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attualmente fruibile tramite il portale MyANPAL; qualora non risultasse una DID il soggetto non può partecipare al FNC.
 - g) in caso di progetti formativi che prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione, che dovrà essere posta in essere dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo, con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, come da codici ATECO (cfr. allegato_01) è riconosciuto un bonus pari a 300,00 euro per l'assunzione di ciascun disoccupato. In questo caso, la durata minima della formazione per ciascun soggetto è di 20 ore. Questa misura (disciplinata al successivo paragrafo 14) prevede, come riportato al paragrafo 1.1, una dotazione di euro 1.000.000,00.
- 3.2. Il calcolo del saldo, a rimborso degli oneri finanziabili, è effettuato previa verifica sulla banca dati dell'INPS, secondo le modalità descritte nel punto 3.1 del presente paragrafo. In caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati INPS, sarà considerato ammissibile l'importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva e, comunque, il contributo massimo riconoscibile non potrà essere superiore al contributo previsto nel provvedimento di approvazione dell'istanza in fase di ammissione.
- 3.3. Alle erogazioni provvede INPS, nei limiti delle risorse stanziare e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dell'istruttoria condotta con il supporto di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Il datore di lavoro può chiedere un'anticipazione, nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa.

4. Termini e modalità di presentazione dell'istanza di ammissione a contributo

- 4.1. I datori di lavoro, così come identificati al paragrafo 2, possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo fra le seguenti linee di intervento:
- a) SISTEMI FORMATIVI
 - i. Sono denominati "Sistemi Formativi" i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player. Il programma formativo deve coinvolgere almeno una Big Player in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa secondo la definizione

³ Art 19, comma 1, del D. Lgs 150/2015 "lavoratori senza un impiego che dichiarano telematicamente la propria immediata disponibilità (DID) a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego"

della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 01.01.2024. Nell'ambito di ogni raggruppamento, solo una grande impresa potrà essere identificata come "capofila". Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Sistema Formativo è fissato in 12 milioni di euro. Il Sistema Formativo non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.

- ii. Ogni raggruppamento deve essere formato da almeno tre datori di lavoro: una Big Player e almeno altri due datori di lavoro (sono ammesse anche società controllate).
Il requisito del numero e della composizione minima deve rimanere sino alla conclusione del programma formativo; i datori di lavoro non sono sostituibili ma possono recedere fermo restando che rimangano, fino alla presentazione del saldo, almeno una Big Player e altri due datori di lavoro (requisito minimo)
- iii. Il programma formativo deve prevedere il coinvolgimento complessivo di almeno 100 lavoratori di cui al massimo il 60% devono essere dipendenti della Big Player e, quindi, almeno il 40% devono essere dipendenti degli altri datori di lavoro.
- iv. In fase di ammissione sarà verificato il DURC di ciascuna azienda del raggruppamento e, se irregolare, il datore di lavoro non sarà ammesso. Se si determina anche il mancato rispetto del requisito minimo o il DURC irregolare fosse quello della capofila, le istanze dell'intero raggruppamento non saranno ammesse.
- v. Si precisa che fino al termine delle procedure di verifica della regolarità contributiva di ciascun datore di lavoro l'istanza di sistema formativo non potrà essere ammessa a contributo.

b) FILIERE FORMATIVE

- i. Sono denominate "Filiera formative" i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente nell'ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica. Il programma formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa secondo la definizione della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 01.01.2024 e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila. Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Filiera Formativa è fissato in 8 milioni di euro. La Filiera Formativa non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.
- ii. Ogni raggruppamento deve essere formato da almeno cinque datori di lavoro (sono ammesse anche società controllate).
Il requisito del numero e della composizione minima deve rimanere sino alla conclusione del programma formativo; i datori di lavoro non sono sostituibili ma possono recedere fermo restando che rimangano, fino alla presentazione del saldo, almeno cinque datori di lavoro (requisito minimo)
- iii. In fase di ammissione sarà verificato il DURC di ciascuna azienda del raggruppamento e, se irregolare, il datore di lavoro non sarà ammesso. Se si determina anche il mancato rispetto del requisito minimo o il DURC irregolare fosse quello della capofila, le istanze dell'intero raggruppamento non saranno ammesse.
- iv. Il programma formativo deve prevedere il coinvolgimento complessivo di almeno 10 lavoratori e il numero dei lavoratori partecipanti, di ogni datore di lavoro, non può essere superiore al 25% del totale dei partecipanti.
- v. Si precisa che fino al termine delle procedure di verifica della regolarità contributiva di ciascun datore di lavoro l'istanza di filiera formativa non potrà essere ammessa a contributo.

c) SINGOLI DATORI DI LAVORO

In questa terza linea di intervento il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 2 milioni di euro per datore di lavoro e deve prevedere il coinvolgimento di almeno tre lavoratori.

- 4.2. Nel caso di programmi afferenti a Sistemi formativi o Filiera formative di cui al punto 4.1 lettere a) e b) la domanda è presentata dal soggetto capofila previa compilazione di tutte le istanze da parte delle aziende del raggruppamento.
- 4.3. L'istanza deve essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato tramite l'accesso con SPID, CIE o CNS alla piattaforma informatica dedicata a partire dal giorno 10 febbraio 2025. L'eventuale delega dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inserita nella piattaforma informatica, corredata dal documento di identità del delegato e del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, co. 3-bis, del DPR n. 445 del 2000.
Per partecipare all'Avviso il datore di lavoro e l'eventuale delegato devono essere preventivamente registrati sul sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attualmente fruibile tramite il portale

MyANPAL all'indirizzo <https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/>, tale funzione sarà attiva data del 9 dicembre 2024 e i soggetti già registrati devono verificare ed eventualmente aggiornare i dati inseriti.

- 4.4. Sarà possibile presentare istanze di ammissione a contributo ai sensi del presente Avviso dal 10 febbraio 2025 e fino al 10 aprile 2025. Non saranno ammesse istanze pervenute in data successiva. Laddove prima della suddetta data si verifichi l'esaurimento delle risorse disponibili, risultante dalle istruttorie effettuate secondo il criterio cronologico di presentazione, le istanze pervenute in carenza delle disponibilità finanziarie previste dal presente Avviso saranno istruite solo nel caso in cui, in tempi coerenti con la rendicontazione delle attività, la dotazione finanziaria dell'avviso venisse integrata con ulteriori risorse oppure si accertassero eventuali economie. La presentazione dell'istanza in carenza di risorse non fa sorgere alcun diritto in capo all'istante, che non potrà, pertanto, vantare alcuna pretesa nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine all'eventuale ammissione all'iter di valutazione.
- 4.5. Nella piattaforma informatica dovranno essere inserite le informazioni relative a:
- a) anagrafica del datore di lavoro;
 - b) accordo collettivo di rimodulazione;
 - c) progetto formativo per l'accrescimento delle competenze secondo le caratteristiche del paragrafo 7 del presente Avviso;
 - d) dettaglio dei lavoratori coinvolti, del numero di ore da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze e valore del costo del lavoro stimato secondo le modalità riportate nell'Allegato_02;
 - e) dettaglio dei disoccupati preselezionati dal datore di lavoro, se coinvolti.
- 4.6. All'istanza da inserire nella piattaforma informatica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) accordo collettivo conforme a quanto previsto dal paragrafo 5 del presente Avviso (Allegato_03.1);
 - b) progetto formativo per l'accrescimento delle competenze secondo le caratteristiche del paragrafo 7 del presente Avviso (Allegato_03.2 e/o Allegato_03.3);
 - c) autocertificazioni di rappresentatività da parte del datore di lavoro nel caso di mancanza della rappresentatività sindacale interna firmata dal datore di lavoro, dall'Associazione datoriale e dall'Associazione sindacale (Allegato_04);
 - d) eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegato e del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, co. 3-bis, del DPR n. 445 del 2000 (Allegato_05).

5. Accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro

- 5.1. Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono essere sottoscritti a partire dalla data di pubblicazione del Decreto Interministeriale del 10.10.2024 dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, anche da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si precisa che gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti da rappresentanze aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferiti dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti. Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali, tranne per i casi di cui al punto 8.7 lett. b), gli accordi dovranno essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento, ivi incluse quelle relative alle rappresentanze sindacali, fatto salvo contenere quanto previsto al successivo punto 5.2 del presente paragrafo. Per i datori di lavoro aderenti a FPI che abbiano sottoscritto l'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro con le rappresentanze sindacali operative in azienda o tramite rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come sopra disciplinato, si procederà a successivo accordo integrativo qualora il FPI di riferimento lo riterrà necessario e secondo le modalità previste dal medesimo.
- 5.2. Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 88, comma 1, del richiamato Decreto-legge n. 34 /2020 e s.m.i. e devono quindi contenere quali elementi minimi (come da format Allegato_03.1):
- i) i fabbisogni di accrescimento delle competenze dei lavoratori di cui al punto 6.1;
 - ii) i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
 - iii) il numero complessivo, il CF dei destinatari e la relativa Regione, o Provincia autonoma, sede di lavoro dei

dipendenti coinvolti nell'intervento;

iv) il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;

v) l'eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti così come previsto al punto 3.1 lettere d,) e), f) e g);

vi) se istanza singola, di Filiera formativa o Sistema formativo

- 5.3. Gli accordi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati all'interno dei processi di innovazione di cui al successivo paragrafo 6.
- 5.4. Il lavoratore, anche in somministrazione, inserito nel percorso di sviluppo delle competenze, per tutto il periodo di svolgimento della formazione, sia nelle stesse giornate sia in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative, non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all'occupazione che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO); Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS); Cassa Integrazione Guadagni in deroga; contratti di solidarietà, FIS). Tali trattamenti dovranno quindi essere interrotti al momento dell'avvio della formazione e potranno essere riattivati esclusivamente al termine dell'intero percorso formativo effettuato dal lavoratore.

6. Processi di innovazione e di investimento che caratterizzano il datore di lavoro ai fini dell'accesso al Fondo

- 6.1. Al fine della presentazione dell'istanza di contributo, i datori di lavoro identificano, in sede di accordo con le parti sindacali come definite al paragrafo 5, i fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto che intervengono nei seguenti ambiti:

- a) sistemi tecnologici e digitali
- b) introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale
- c) sostenibilità ed impatto ambientale
- d) economia circolare
- e) transizione ecologica
- f) efficientamento energetico
- g) welfare aziendale e benessere organizzativo

L'aggiornamento delle competenze dei lavoratori negli ambiti di cui al primo periodo potrà rientrare anche nei settori previsti dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3209 "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)".

- 6.2. In alternativa alle intese di cui al punto 6.1, al fine della presentazione dell'istanza di contributo, possono rientrare tra le intese anche gli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 o i progetti a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7. Il progetto formativo e l'attestazione delle competenze

- 7.1. L'aggiornamento delle competenze identificato dai datori di lavoro ai fini dell'accesso al Fondo, così come richiamati nei precedenti punti 6.1 e 6.2, è associato ad un intervento formativo per l'accrescimento delle competenze dei lavoratori.
- 7.2. Ogni intervento è articolato in un piano formativo o, eventualmente, più piani formativi qualora l'azienda aderisca ad uno o più fondi paritetici interprofessionali (un piano formativo per ogni fondo). Ogni piano formativo si articola a sua volta in uno o più percorsi formativi cui sono associati i partecipanti coinvolti. All'interno di un percorso formativo possono essere previsti uno o più obiettivi di apprendimento.
- 7.3. Composizione delle classi (in presenza e/o in FAD sincrona):
- 7.3.1. le classi devono prevedere solo discenti associati allo stesso piano formativo; solo nel caso di piani formativi interaziendali del medesimo FPI è possibile, se previsto dal FPI di riferimento, la presenza di discenti delle diverse aziende;

7.3.2. In caso di piani formativi non associati a FPI la composizione delle classi è libera, salvo diverse regole della fonte di finanziamento.

7.4. Gli obiettivi di apprendimento del percorso formativo di cui al punto 7.2 devono essere descritti e riferiti, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, agli standard di qualificazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024.

7.5. L'intervento formativo, di cui al punto 7.1, deve dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e di personalizzazione degli interventi individuali e prevedere, in esito al percorso formativo, il rilascio di un documento di trasparenza o documento di validazione in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, del decreto interministeriale 5 gennaio 2021" e del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 115 del 9 luglio 2024.

In fase di presentazione del percorso formativo dovrà essere dichiarata la tipologia di attestazione (trasparenza o validazione) riferita al singolo percorso.

7.6. I repertori di riferimento ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 115 del 9 luglio 2024 sono:

- a) L'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (consultabile sul sito INAPP);
- b) il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze multilinguistiche (Allegato_06.1);
- c) il Quadro comune europeo di riferimento per le competenze imprenditoriali (EntreComp), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze di imprenditorialità (Allegato_06.2);
- d) il Quadro comune europeo di riferimento per le competenze delle competenze personali, sociali e di apprendimento (LifeComp), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le life skills (Allegato_06.3);
- e) gli standard di competenze stabiliti nell'ambito dell'indagine internazionale dell'OCSE-PIAAC, quali riferimenti in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze di Numeracy (Allegato_06.4). Nel caso sia utilizzato il repertorio Numeracy si deve predisporre un percorso specifico

7.7. Il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore. Nei casi previsti al paragrafo 3.1 let. g) le ore minime da destinare allo sviluppo delle competenze per ciascun lavoratore sono 20. E' necessario selezionare, almeno un repertorio ricompreso tra quelli previsti alle lett. a), b), c) e d) mentre il repertorio di cui alla lett. e) è facoltativo.

Nell'ambito del Piano formativo, qualora venga creato un percorso specifico per le qualificazioni del repertorio Numeracy, la somma delle ore di Numeracy non può essere maggiore del 20% delle ore complessive del Piano. Il controllo viene effettuato sia a livello di Piano formativo che di singolo lavoratore. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere con la richiesta di saldo entro 365 giorni solari dalla data di notifica dell'approvazione dell'istanza. Il termine indicato deve intendersi come perentorio.

7.8. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto interministeriale del 10.10.2024, sono ammessi a erogare la formazione:

- a) un ente titolato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 o un ente accreditato dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale. Si precisa che, ai sensi del decreto ministeriale n. 115 del 9 luglio 2024, tali soggetti dovranno rilasciare una attestazione di trasparenza o validazione degli obiettivi di apprendimento in caso di percorsi formativi associati a un FPI mentre dovranno rilasciare un'attestazione di sola trasparenza in caso di percorsi formativi non associati a un FPI, e qualora la formazione non sia finanziata da altri soggetti titolari, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere da a) a e), in deroga al requisito di durata minimo della lettera d) del richiamato decreto n. 115 del 9 luglio 2024;
- b) altre strutture formative specialistiche non in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), quali:
 - i. centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione;
 - ii. altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, internazionali, nazionali e regionali, svolgono attività di formazione;
 - iii. datori di lavoro dotati di strutture formative aziendali, interne o collegate o di gruppo o di rete di imprese, che abbiano una unità organizzativa identificabile all'interno dell'organigramma con dipendenti esclusivamente assegnati a tale unità organizzativa e in cui l'attività formativa del piano

è svolta da docenti con un'esperienza professionale almeno triennale nella specifica disciplina. Le ore di formazione svolte da tali strutture devono essere erogate per almeno il 60% da docenti esterni all'azienda.

- 7.9. Nei progetti formativi in cui la formazione è erogata, in tutto o in parte, dai soggetti di cui al punto 7.8, lett. b), è necessario che sia attivamente coinvolto anche un ente di cui alla lett. a) idoneo a garantire i requisiti del percorso definiti al punto 7.5. Tutti gli enti che concorrono alla realizzazione dell'intervento devono essere preventivamente registrati sul sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attualmente fruibile tramite il portale MyANPAL per essere successivamente associati ai percorsi formativi previsti in ciascun piano. I soggetti indicati al punto 7.8 lett a) ai fini del rilascio dell'attestazione di trasparenza o validazione dovranno avere un'autorizzazione valida almeno sino alla data di emissione di tali documenti e dovranno inserire, e tenere aggiornato nel sistema informativo, gli estremi di autorizzazione/accreditamento. La registrazione sarà possibile a decorrere dal 9.12.2024, all'indirizzo <https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/>.
- 7.10. Gli standard di durata e di costo dei servizi di individuazione e validazione di cui al punto 7.5 non possono superare i massimali di cui all'articolo 9 del richiamato decreto ministeriale n. 115 del 9 luglio 2024 e i relativi costi non sono rimborsabili nell'ambito di FNC.
- 7.11. Non sono ammissibili percorsi formativi o di aggiornamento che costituiscono un obbligo di legge per il datore di lavoro e per il lavoratore.

8. Fondi Paritetici Interprofessionali e finanziamento della formazione

- 8.1. L'attività di formazione per i datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale è finanziata in tutto o in parte dai Fondi Paritetici Interprofessionali, anche attraverso voucher spendibili nell'ambito di apposite library (ad esempio cataloghi corsi del FPI), secondo la disciplina da essi prevista.
- 8.2. I datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale che aderisce al Fondo Nuove Competenze, il cui elenco, Allegato_07, al presente Avviso, sarà pubblicato il 15 dicembre, devono indicare obbligatoriamente, al momento della presentazione dell'istanza, pena esclusione, il Fondo Paritetico Interprofessionale a cui aderiscono alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10.10.2024.
- 8.3. Nel caso in cui alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10.10.2024 non siano aderenti a nessun FPI e abbiano aderito al FPI entro la data di presentazione dell'istanza, dovranno indicare, pena esclusione, tale FPI in fase di presentazione dell'istanza.
- 8.4. Ai fini del mantenimento dell'ammissibilità al contributo, i datori di lavoro dovranno mantenere, pena revoca del contributo, l'adesione al Fondo Paritetico Interprofessionale indicato nell'istanza fino alla presentazione del saldo.
- 8.5. Un datore di lavoro iscritto a più FPI che aderiscono a FNC può presentare un solo piano formativo per ciascun FPI. Qualora parte dei lavoratori non siano iscritti ad un FPI o il FPI non partecipi a FNC, il datore di lavoro può presentare, con la stessa istanza, anche un piano formativo rivolto a tali lavoratori.
- 8.6. Il FPI verifica il piano formativo e comunica al Ministero entro 60 giorni solari i seguenti esiti:
- a) piano formativo approvato
 - b) piano formativo sospeso con richiesta di integrazioni nel caso in cui il FPI ravvisi elementi non conformi alle proprie regole. La richiesta di integrazioni sarà notificata una sola volta al datore di lavoro e questi dovrà integrare entro 10 giorni lavorativi, pena esclusione del Piano;
 - c) piano formativo respinto in quanto non conforme alle regole del FPI, nonostante l'integrazione richiesta, o a quanto riportato nel successivo punto 8.10: il piano formativo è rigettato e se l'istanza è costituita da un solo piano formativo la stessa è rigettata;
 - d) piano formativo non finanziabile per esaurimento delle risorse. In questo caso il piano formativo, o l'intera istanza se costituita da uno solo piano formativo, seguirà l'iter istruttorio come no Fondo.

Il FPI verifica, inoltre, l'adesione del datore di lavoro al FPI secondo quanto previsto ai punti 8.2 e 8.3. Se l'esito di tale verifica è negativo il piano formativo è rigettato e se l'istanza è costituita da un solo piano formativo la stessa è rigettata.

Se il FPI non comunica gli esiti entro il termine di 60 giorni solari il piano formativo è rigettato, o l'intera istanza è rigettata se costituita da uno solo piano formativo.

- 8.7. Le uniche circostanze in cui un datore di lavoro può partecipare a FNC senza Fondo Paritetico Interprofessionale

sono le seguenti:

- a) il datore di lavoro non aderisca ad alcun Fondo Paritetico Interprofessionale alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10.10.2024 o non aderisca alla data di presentazione dell'istanza. La verifica di questo requisito sarà effettuata dal Ministero consultando successivamente gli archivi di INPS e qualora emergesse che il datore era iscritto ad un Fondo alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10.10.2024 o, in caso di iscrizione successiva, alla data di presentazione dell'istanza, la stessa sarà rigettata e l'eventuale contributo assegnato sarà revocato;
 - b) il Fondo Paritetico Interprofessionale cui aderisce non partecipi all'attuazione degli interventi del FNC;
 - c) il Fondo Paritetico Interprofessionale comunichi al Ministero di aver esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell'intervento formativo.
- 8.8. In fase di saldo il FPI verifica la realizzazione del piano formativo e comunica al Ministero entro 60 giorni solari il numero di ore effettuate da ciascun lavoratore e l'esito della verifica delle attestazioni
Se il FPI non comunica tali informazioni entro il termine di 60 giorni solari il piano formativo è rigettato e il contributo revocato, o l'intera istanza è rigettata e l'intero contributo revocato se costituita da uno solo piano formativo.
- 8.9. Nelle circostanze in cui la formazione non sia finanziata da un FPI, questa può essere oggetto di finanziamento, anche a voucher, da parte di altri Enti Pubblici titolari. In tali casi, fermo restando l'obbligo del rilascio di un'attestazione di messa in trasparenza o validazione, si applicano le disposizioni adottate dai rispettivi Enti Pubblici titolari per quanto attiene le modalità di descrizione e referenziazione degli obiettivi di apprendimento del progetto formativo agli standard di riferimento del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 e per le modalità di individuazione, validazione o certificazione.
- 8.10. Il FPI, in considerazione della propria platea di aderenti e della disponibilità finanziaria, può scegliere di finanziare tutte o alcune delle Linee di intervento richiamate al paragrafo 4 punto 1 e, qualora il datore di lavoro aderente presenti un piano formativo a valere su una Linea di intervento non finanziata, l'esito sarà "piano formativo non conforme" e il piano sarà rigettato.

9. Modalità di erogazione della formazione

- 9.1. La formazione potrà iniziare solo successivamente all'ammissione a contributo che avverrà con specifica comunicazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- 9.2. La formazione potrà essere erogata dal datore di lavoro esclusivamente nei casi di cui al paragrafo 7.8 lett b) punto iii).
- 9.3. I datori di lavoro aderenti a FPI che partecipano a FNC devono attenersi ai regolamenti dei FPI di riferimento, nel rispetto dei requisiti di legge per il rilascio delle attestazioni.
- 9.4. Per i piani formativi non associati a FPI è ammessa la formazione in presenza e a distanza:
 - a. nell'ambito della formazione in presenza sono ammesse attività in aula e laboratori didattici. La formazione on the job è ammessa a condizione che:
 - i. l'attività realizzata dai discenti coinvolti non sia finalizzata a produrre fatturato;
 - ii. si svolga con la supervisione di uno o più docenti;
 - iii. non sia superiore al 30% del monte ore previsto in presenza per il singolo destinatario; il rispetto di tale percentuale sarà verificato anche nella fase di valutazione della rendicontazione. Nel caso di mancato rispetto di tale percentuale, il contributo per il singolo lavoratore interessato non sarà riconosciuto per intero;
 - iv. siano rispettate tutte le misure di sicurezza.
 - b. nell'ambito della formazione a distanza (FAD) sono previste modalità di erogazione sincrona e asincrona fino ad un massimo complessivo del 50%. Il rispetto di tale percentuale sarà verificato anche nella fase di valutazione della rendicontazione. Nel caso di mancato rispetto di tale percentuale, il contributo per il singolo lavoratore interessato non sarà riconosciuto per intero. Il datore di lavoro dovrà utilizzare una piattaforma tecnologica in grado di tracciare le attività dei soggetti coinvolti nella formazione: docenti, tutor e discenti e, in particolare, prevedere un mezzo univoco di registrazione/riconoscimento del singolo partecipante.

10. Modalità di valutazione e approvazione delle richieste di ammissione a contributo

10.1.1 La fase istruttoria delle richieste di ammissione a contributo decorrerà dal 10.02.2025 secondo il criterio cronologico di presentazione delle istanze (se singolo datore di lavoro) e delle domande (se Sistemi formativi e Filieri formative), suddivise tra le tre tipologie di intervento (Sistemi formativi, Filieri formative e Singoli datori di lavoro) e nel rispetto della suddivisione per categoria di Regione ai sensi del paragrafo 1, punti 1.1 e 1.3. A tal fine, faranno fede data e ora della presentazione, tramite piattaforma informatica, della domanda o dell'istanza.

Le domande e le istanze vengono prese in carico per la valutazione in ordine di presentazione e, in caso di esaurimento del budget di una o più tipologie di intervento di cui al paragrafo 1, punto 1.3 (Sistemi formativi, Filieri formative e Singoli datori di lavoro), verrà interrotta la presa in carico delle domande o delle istanze afferenti alla tipologia di budget esaurito e saranno prese in carico le sole richieste con tipologia di intervento che abbia capienza finanziaria.

In caso di esaurimento del budget di una o più categorie di Regione di cui al paragrafo 1, punto 1.3, si proseguirà, sempre in ordine cronologico di presentazione, con la presa in carico per la valutazione e verrà comunicato via PEC all'azienda o alle aziende interessate e alla capofila, se raggruppamento, che parte del budget non è, al momento, disponibile per esaurimento fondi. Contestualmente, sarà comunicato il contributo massimo riconoscibile e il contributo, al momento, effettivamente finanziabile.

L'azienda, a seguito della comunicazione, avrà facoltà di decidere se:

- a) effettuare la formazione di tutti i lavoratori, assumendosi il rischio che parte del contributo del costo del lavoro richiesto potrebbe non essere finanziabile;
- b) eliminare dalla domanda/istanza i lavoratori delle Regioni in cui non c'è, al momento, disponibilità finanziaria (in questo caso vengono riverificati i requisiti di cui al paragrafo 4 e, qualora non fossero rispettati, la domanda e/o l'istanza viene rigettata e il budget torna nella disponibilità della domanda o istanza successiva);
- c) rinunciare alla propria istanza, in questo caso:
 - i. se si tratta di istanza singola, l'importo richiesto passa nella disponibilità della domanda o istanza successiva;
 - ii. se si tratta di istanza facente parte di un raggruppamento, vengono verificati nuovamente i requisiti di cui all'articolo 4 e, qualora non fossero rispettati, l'intera domanda viene rigettata e il budget della domanda torna nella disponibilità della domanda o istanza successiva.

L'eventuale anticipo, dettagliato al paragrafo 12, potrà essere richiesto solo in relazione all'importo effettivamente finanziabile.

In fase di valutazione della richiesta saldo, della domanda o dell'istanza, sarà verificata la disponibilità finanziaria e, qualora la disponibilità finanziaria, per singola voce di budget, permetta di soddisfare la richiesta dell'intera domanda (se è un raggruppamento) o dell'istanza (se è un singolo datore di lavoro) che ha la precedenza, tale disponibilità sarà assegnata, in ordine di presentazione, alle domande o istanze approvate di cui al precedente punto a); diversamente, il datore di lavoro nulla potrà vantare nei confronti del Ministero.

10.1.2 Il Ministero, in fase di istruttoria, provvederà a verificare che:

- a) i datori di lavoro siano in regola in ogni fase del procedimento amministrativo con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (verifica DURC). La verifica del DURC sarà effettuata tramite la consultazione del servizio INPS "DURC online"; tale servizio verifica la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail, Casse edili in tempo reale. La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo. In caso di DURC irregolare, l'istanza sarà rigettata;
- b) l'istanza sia presentata nei termini e secondo le modalità previste nel paragrafo 4 del presente avviso;
- c) il soggetto richiedente ricopra la carica di rappresentante legale o sia munito di sua delega; l'eventuale delega deve essere rilasciata per iscritto, inserita nella piattaforma informatica e corredata da un documento di identità del delegato e del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445 del 2000;
- d) all'istanza sia allegato l'accordo collettivo e il progetto formativo di cui ai paragrafi 5 e 7;
- e) l'accordo collettivo rispetti i requisiti previsti dal paragrafo 5 del presente Avviso.

I dati relativi all'anagrafica e alla localizzazione geografica dell'azienda saranno oggetto di verifica con i dati

presenti in Infocamere e, qualora si riscontrassero delle informazioni diverse da quelle inserite a sistema dall'azienda, il sistema informativo di FNC3 verrà aggiornato con le informazioni fornite dal sistema delle Camere di Commercio Italiane.

- 10.2 In caso di documentazione incompleta, il Ministero invierà al soggetto richiedente una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione presentata. Il soggetto richiedente, entro il termine perentorio di 20 giorni solari dalla ricezione della richiesta di integrazioni o chiarimenti, dovrà trasmettere la documentazione integrativa o i chiarimenti richiesti. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà rigettata. Qualora l'integrazione pervenuta non fosse completa ed esaustiva, il Ministero richiederà un'ulteriore integrazione. L'istanza verrà altresì rigettata in caso di non adeguatezza e incompletezza della documentazione e delle integrazioni presentate.
- 10.3 Resta salva, in ogni caso, la possibilità, per il datore di lavoro, di presentare una nuova istanza nel rispetto dei termini previsti dall'Avviso e nei limiti della disponibilità finanziaria del FNC.
- 10.4 In fase di valutazione dell'istanza, il datore di lavoro può modificare i destinatari della formazione secondo quanto disposto al paragrafo 11.1
- 10.5 Ai fini dell'approvazione dell'istanza, il Ministero, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale del 10.10.2024, richiede alle Regioni e Province autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo, tenuto conto della propria programmazione regionale dei progetti in materia di formazione continua. In caso di mancato riscontro entro 10 giorni dalla data di richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso. Si specifica che la richiesta è rivolta alla Regione o Provincia autonoma nella quale si trova ciascuna sede operativa presso cui prestano servizio i lavoratori coinvolti nel progetto formativo presentato dal soggetto richiedente.
- 10.6 A seguito del parere positivo della Regione o Provincia autonoma intervenuto anche con silenzio assenso, il Ministero, se il piano formativo è associato ad un Fondo paritetico interprofessionale, provvederà all'invio del piano formativo a quest'ultimo per ricevere conferma che il piano formativo trasmesso dal Ministero corrisponda a quello effettivamente oggetto di finanziamento da parte del Fondo e per le verifiche i cui esiti sono richiamati al punto 8.7 lettera c). Il Fondo comunica al Ministero l'esito delle verifiche al massimo entro 60 giorni solari. Se il FPI non comunica gli esiti entro il termine di 60 giorni il piano formativo è rigettato, o l'intera istanza è rigettata se costituita da uno solo piano formativo.
Al termine dell'attività istruttoria, il Ministero approva o rigetta l'istanza di ammissione a contributo. Al soggetto richiedente verrà notificato l'esito attraverso la piattaforma informatica del FNC e, in caso di esito positivo, la notifica sarà corredata dall'informazione relativa al contributo massimo riconoscibile o, nel caso di cui al punto 10.1 lettera a) sarà indicato sia il contributo "massimo riconoscibile" che il contributo, al momento, "effettivamente finanziabile".
- 10.7 A seguito dell'approvazione dell'istanza, il datore di lavoro, con piano formativo non associati ad un FPI, dovrà inviare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro il calendario didattico con l'indicazione delle modalità di erogazione della formazione e delle sedi di svolgimento dei piani formativi. Copia di tale comunicazione deve essere inserita a sistema dal datore di lavoro prima dell'avvio della formazione stessa o entro i 5 giorni lavorativi successivi, pena esclusione dell'istanza.

11 Modifiche delle istanze dopo la presentazione

A seguito della presentazione delle istanze potranno essere richieste solo le seguenti variazioni.

11.1 Variazione destinatari della formazione:

Le variazioni dei destinatari sono possibili successivamente al passaggio in Regione e prima dell'eventuale invio del piano ai FPI. Il datore di lavoro riceverà la comunicazione che potrà modificare i destinatari; tale eventuale modifica deve essere effettuata entro 20 giorni solari dalla comunicazione, nel rispetto del contributo massimo già richiesto e nel rispetto delle sedi operative già individuate e comunicate. La variazione dei destinatari comporta l'integrazione dell'accordo di rimodulazione che dovrà essere inserito a sistema.

Si acquisiranno solo i cambi di destinatari regolarmente richiesti, registrati e comunicati tramite il sistema informativo dal datore di lavoro e dalla Capofila (nel caso di Sistemi formativi e Filieri formative). A tal fine, qualora la procedura di modifica dei destinatari sia incompleta, verrà inviata un'ulteriore comunicazione concedendo ulteriori tre giorni lavorativi per completare la procedura. Al termine dei 3 giorni, se la procedura risulta ancora incompleta, sarà ripristinata la situazione iniziale con i destinatari precedentemente inseriti a

sistema.

Sarà inoltre riverificato il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 4.

11.2 Variazione Enti

La variazione dei soggetti di cui al punto 7.8:

- per i piani formativi non associati ad un FPI deve essere comunicata a sistema prima che il nuovo Ente eroghi i servizi pena il rigetto dell'istanza;
- per i piani formativi associati ad un FPI deve essere comunicata solo al FPI nel rispetto delle sue regole. Il Ministero acquisirà in fase di saldo dal FPI le informazioni relative.

In entrambi i casi i nuovi Enti devono preventivamente registrarsi sul sistema informativo del Ministero attualmente fruibile tramite il portale MYANPAL

11.3 Variazione calendario

Premesso che il datore di lavoro, con piano/i formativi non associati ad un FPI, deve inviare il calendario formativo, come previsto al paragrafo 10.7 e al paragrafo 19, eventuali modifiche allo stesso devono essere comunicate entro 5 giorni solari al medesimo Ispettorato dal datore di lavoro.

11.4 Variazione IBAN

L'IBAN dovrà essere inserito nel sistema informativo prima del primo pagamento. E eventuali successive modifiche dovranno essere effettuate direttamente dal soggetto che ha presentato l'istanza.

11.5 Variazioni societarie

Sono ammesse le variazioni societarie solo se il datore di lavoro cessionario ha:

- acquisito dal cedente il diritto al contributo;
- acquisito i discenti previsti nel piano formativo;
- i medesi FPI del cedente se l'istanza prevede uno o più piani associati ad un FPI e la variazione societaria è intervenuta prima della fine della formazione.

Diversamente, il piano formativo viene rigettato e il relativo contributo revocato; se l'istanza è composta da un unico piano formativo viene rigettata l'intera istanza e revocato l'intero contributo.

11.6 Le richieste di modifiche sopra elencate non comprendono quelle formulate dall'Amministrazione al datore di lavoro in fase di istruttoria.

12 Richiesta di anticipazione (facoltativa)

12.1 Il datore di lavoro ammesso a contributo potrà richiedere un'anticipazione nel limite del 40% del contributo "effettivamente finanziabile", previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa della durata di 24 mesi e di importo pari all'anticipo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa. La garanzia dovrà essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato_08) e dovrà essere rilasciata esclusivamente da soggetti che posseggano alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge n. 348 del 1982 o dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993:

- se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia;
- se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS;
- se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 presso la Banca d'Italia.

12.2 La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di effettiva ammissione a contributo (termine perentorio) e, in ogni caso, prima della presentazione del saldo, inserendola sulla piattaforma informatica MyANPAL. In assenza dell'inserimento della fideiussione su MyANPAL entro il predetto termine, l'intero importo del contributo sarà erogato a saldo.

12.3 Condizione per il riconoscimento dell'anticipo è il buon esito della verifica della regolarità della garanzia presentata a corredo della richiesta, della regolarità contributiva (verifica del DURC) e il rispetto dei termini previsti dall'Avviso per la sua presentazione. La verifica del DURC sarà effettuata tramite la consultazione del servizio INPS "DURC online", tale servizio verifica la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail, Casse edili in tempo reale. La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo e, in caso di DURC irregolare, la fideiussione sarà rigettata.

12.4 I datori di lavoro devono indicare, nel sistema informativo, un conto corrente dedicato, anche in via non

esclusiva, prima del pagamento (art. 32 L. 136/2010)

- 12.5 Verrà inoltre effettuata la verifica della titolarità del conto corrente che dovrà essere intestato al datore di lavoro. E qualora tale corrispondenza non sia rispettata l'istanza sarà rigettata e l'intero contributo revocato.

13 Richiesta del saldo

- 13.1 Il saldo potrà essere richiesto, tramite la piattaforma informatica, al completamento delle attività formative e comunque entro e non oltre 365 giorni solari dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza. Le richieste di saldo presentate oltre tale termine non saranno oggetto di valutazione e il contributo sarà revocato.
- 13.2 La richiesta di saldo dovrà essere presentata dallo stesso soggetto richiedente che ha sottoscritto l'istanza di ammissione a contributo; qualora tale soggetto sia cambiato è necessario comunicarlo all'URPonline del Ministero tramite il form disponibile al seguente link <https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case> ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafica. Nel caso di programmi afferenti a Sistemi formativi o Filieri formative di cui al punto 4.1 lett. a) e b) l'istanza di saldo è presentata dal soggetto capofila previa compilazione, da parte delle aziende del raggruppamento, di tutti i dati richiesti per il saldo.
- 13.3 Le istanze di Sistemi formativi in fase di saldo, pena il rigetto delle istanze dell'intero raggruppamento con relativa revoca del contributo, devono rispettare i seguenti requisiti:
- a) almeno tre datori di lavoro (inclusa la capofila) che non abbiano rinunciato
 - b) almeno 90 lavoratori abbiano concluso i percorsi formativi nel rispetto di quanto indicato al punto 13.5
- 13.4 Le istanze di Filiera formativa in fase di saldo, pena il rigetto delle istanze dell'intero raggruppamento con relativa revoca del contributo, devono rispettare i seguenti requisiti:
- a) almeno cinque datori di lavoro (inclusa la capofila) che non abbiano rinunciato
 - b) almeno nove lavoratori abbiano concluso i percorsi formativi nel rispetto di quanto indicato al punto 13.5.
- 13.5 I contributi previsti al paragrafo 3.1 sono riconosciuti solo per i destinatari:
- a) che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore previste per singolo percorso formativo, fatta salva diversa regolamentazione del FPI in relazione al rilascio delle attestazioni in esito ai percorsi stessi;
 - b) che abbiano conseguito le attestazioni previste per i percorsi di cui al punto a);
 - c) per i quali il numero di ore di frequenza sia pari almeno a 30 (20 nel caso del paragrafo 3.1 lettera g).
- Premesso ciò, il contributo relativo al costo del lavoro è riconosciuto solo per le ore di formazione effettivamente svolte e rendicontate a saldo.
- 13.6 Ai fini della richiesta di saldo dovranno essere obbligatoriamente inserite in piattaforma, per ciascun lavoratore che ha concluso il percorso formativo, informazioni relative:
- a) al numero delle ore formative frequentate, non superiore a quanto presentato in sede di istanza;
 - b) al costo del lavoro secondo le indicazioni riportate nell'Allegato_02;
 - c) agli esiti dei percorsi formativi secondo le modalità definite al paragrafo 7 ed eventuali successive indicazioni.
- 13.7 Al fine di evitare il doppio finanziamento, i datori di lavoro sono comunque tenuti a dichiarare, compilando una specifica dichiarazione sulla piattaforma informatica, che il costo del lavoro rendicontato è calcolato al netto di agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell'istanza o nel mese di inizio formazione se il lavoratore è assunto successivamente all'approvazione dell'istanza.
- 13.8 Il Ministero, ricevuta la documentazione di richiesta di saldo, procederà con i controlli necessari e ai calcoli per la determinazione del contributo. In particolare, il Ministero:
- a) verifica che i lavoratori rendicontati siano già stati indicati prima dell'approvazione dell'istanza;
 - b) verifica che sia rispettato per ciascun destinatario il limite minimo di 30 ore (o 20 per i casi di cui al paragrafo 3.1 lettera g)) e massimo di 150 ore di riduzione dell'orario di lavoro e comunque non abbiano superato il numero di ore previste in fase di presentazione dell'istanza;
 - c) verifica che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore previste per singolo percorso formativo, fatta salva diversa regolamentazione del FPI in relazione al rilascio delle attestazioni in esito ai percorsi stessi;
 - d) acquisisce da INPS gli elementi per il calcolo del costo del lavoro secondo le indicazioni riportate nell'Allegato_02 e dispone il versamento del saldo, tenuto conto di eventuali agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori (non verificate da INPS e comunicate in sede di rendicontazione da parte del datore di lavoro), nel mese di approvazione

dell'istanza, o nel mese di inizio formazione se il lavoratore è stato assunto successivamente all'approvazione dell'istanza. Resta fermo il contributo massimo riconoscibile, determinato in fase di approvazione dell'istanza di ammissione a contributo e resta fermo quanto definito al paragrafo 10 punto 10.1 in merito alla gestione della disponibilità finanziaria del budget per categoria di Regione.

- e) In caso di piani formativi associati ad un FPI, il Ministero acquisisce i riscontri del medesimo FPI relativamente al numero di ore e alle attestazioni. Ai fini del calcolo del contributo, saranno considerate le ore minori tra quelle rendicontate dal datore di lavoro e quelle riconosciute dal Fondo. Se il FPI non comunica le informazioni entro il termine di 60 giorni solari il piano formativo è revocato, o l'intera istanza è revocata se costituita da uno solo piano formativo.
- f) In fase di saldo la verifica del DURC sarà effettuata tramite la consultazione del servizio INPS "DURC online". Tale servizio verifica la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail, Casse edili in tempo reale. La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo e, in caso di DURC irregolare, si applicherà l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31 comma 8-bis della legge n. 98/2013.
- g) Verrà inoltre effettuata la verifica della titolarità del conto corrente (esatta corrispondenza tra l'intestatario del conto e il codice fiscale dell'azienda); qualora tale corrispondenza non sia rispettata l'istanza di saldo sarà rigettata e l'intero contributo revocato.

- 13.9 In caso di documentazione incompleta, il Ministero invia al soggetto richiedente, tramite piattaforma informatica una richiesta di integrazioni o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta. Il soggetto richiedente, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni solari dalla ricezione della richiesta di integrazioni o chiarimenti, dovrà trasmettere la documentazione integrativa o i chiarimenti richiesti.
- 13.10 Decorso inutilmente il termine dei 30 giorni, la richiesta di saldo verrà rigettata, il contributo sarà revocato e si procederà al recupero delle eventuali somme erogate a titolo di anticipazione. Qualora l'integrazione pervenuta non fosse completa ed esaustiva il Ministero richiederà un'ulteriore integrazione. La richiesta di saldo verrà altresì rigettata, il contributo sarà revocato e si procederà al recupero delle eventuali somme erogate a titolo di anticipazione rigettata in caso di non adeguatezza e incompletezza della documentazione e delle integrazioni presentate
- 13.11 Completate le verifiche il Ministero determina il contributo riconoscibile a saldo. Una volta determinato l'importo finale riconoscibile, INPS, su richiesta del Ministero, provvederà ad erogare il saldo o si procederà con l'intervento sostitutivo in caso di DURC irregolare. Nel caso si dovesse determinare un importo inferiore rispetto a quanto eventualmente erogato a titolo di anticipazione, si procederà al recupero della differenza.
- 13.12 La verifica del DURC sarà effettuata tramite la consultazione del servizio INPS "DURC online", tale servizio verifica la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail, Casse edili in tempo reale. La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo.
- 13.13 I datori di lavoro devono indicare nel sistema informativo, un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, prima del pagamento (art. 32 Legge 136/2010).
- 13.14 Verrà inoltre effettuata la verifica della titolarità del conto corrente che dovrà essere intestato al datore di lavoro, qualora tale corrispondenza non sia rispettata la richiesta di saldo sarà rigettata e l'intero contributo revocato.

14 Disciplina intervento paragrafo 3 punto 3.1, lettera g)

In riferimento al paragrafo 3 punto 3.1, lett. g), la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione, che dovrà essere realizzata dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione del saldo, con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura avviene secondo le regole del presente avviso ad eccezione dei punti sottoelencati:

- a) nel caso in cui il piano formativo preveda solo i destinatari di cui al presente paragrafo (di seguito "stagionali"), l'accordo sindacale non è obbligatorio e non deve quindi essere allegato all'istanza. Nel caso in cui, invece, l'istanza preveda uno o più piani rivolti a tutti i restanti destinatari di cui al paragrafo 3 punto 3.1, l'Accordo di rimodulazione è necessario e dovrà indicare anche il percorso formativo per i destinatari "stagionali";
- b) per i destinatari "stagionali" deve essere predisposto uno specifico piano formativo che deve contenere un unico percorso formativo; tale piano formativo viene gestito come non associato ad un FPI; il piano

formativo deve contenere gli elementi di cui all'Allegato_03.3 al presente Avviso;

- c) per i destinatari "stagionali" non è ammessa la formazione on the job;
- d) in caso di interventi di Filiera o di Sistema la capofila può creare più percorsi formativi, uno per ogni datore di lavoro, per i destinatari "stagionali" all'interno del programma formativo;
- e) il repertorio NUMERACY non può essere incluso nei percorsi formativi per i destinatari "stagionali";
- f) rispetto ai requisiti minimi previsti per gli interventi di Sistemi e Filie formative, sia in fase di presentazione che di valutazione i destinatari "stagionali" non sono conteggiati nel numero minimo di partecipanti e neppure nelle percentuali di distribuzione degli stessi;
- g) non sono previsti anticipi per i piani "stagionali";
- h) le risorse di cui al paragrafo 1, punto 3.1, lett. g) non sono suddivise per tipologia di intervento e nemmeno per categoria di Regione;
- i) in fase di presentazione dell'istanza non dovrà essere allegato l'elenco dei destinatari "stagionali" ma dovrà essere indicato nel sistema informativo solo il numero degli stessi e la Regione o Provincia autonoma prevista come di sede di lavoro; il datore di lavoro, pena esclusione, deve comunicare, tramite il sistema informativo, l'elenco dei destinatari "stagionali" prima dell'avvio della formazione. A seguito della comunicazione viene verificato lo stato di disoccupazione tramite la DID, consultando il sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attualmente fruibile tramite il portale MyANPAL; qualora non risultasse una DID alla data di comunicazione il soggetto non sarà riconosciuto;
- j) la richiesta di saldo potrà essere presentata solo successivamente all'assunzione e decorsi almeno 120 giorni da tale assunzione;
- k) alla richiesta di saldo l'azienda deve comunicare le ore effettive di formazione per ciascun partecipante. Tramite la "consultazione informatica" delle CO (Comunicazioni obbligatorie), presso il Ministero, sarà verificato che sia stato effettivamente stipulato un contratto di assunzione stagionale, successivamente alla fine della formazione, e che tale rapporto di lavoro dipendente sia durato per almeno 120 giorni consecutivi. Qualora la verifica dia esito negativo il contributo non sarà riconosciuto;
- l) nel caso di raggruppamenti (Sistemi e Filie) è previsto il pagamento di due importi a titolo di saldo:
 - i. un "primo saldo" per tutto il raggruppamento con il rispetto dei requisiti minimi previsti dall'Avviso
 - ii. un "secondo saldo" solo per gli stagionali successivo al primo;
- m) il bonus pari a 300,00 euro per l'assunzione di ciascun disoccupato è concesso nel rispetto della normativa europea degli aiuti *de minimis*, con riferimento al Regolamento UE 1408/2013, al Regolamento UE 2023/2831 e al Regolamento UE 717/2014. In particolare, sono escluse dal bonus le imprese operanti:
 - i. nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacultura che al momento della concessione del contributo abbiano ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime *de minimis*, che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a 40.000,00 euro secondo la definizione di "impresa unica" di cui all'art.2, par.2, del Regolamento UE 717/2014;
 - ii. nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che al momento della concessione del contributo abbiano ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime *de minimis*, che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a 25.000,00 euro secondo la definizione di "impresa unica" di cui all'art.2, par.2, del Regolamento UE 1408/13;
 - iii. nel settore del turismo che al momento della concessione del contributo abbiano ricevuto, nei tre anni precedenti, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime *de minimis*, che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a 300.000,00 euro secondo la definizione di "impresa unica" di cui all'art.2, par.2, del Regolamento UE. 2023/2831.

Nell'Allegato_01 sono riportati i codici Ateco con il relativo regime di aiuti a cui fare riferimento. Nella piattaforma informatica il datore di lavoro dovrà allegare una dichiarazione per la verifica in merito agli aiuti *de minimis* e al codice Ateco (Allegato_09)

15 Strumenti per la presentazione e gestione delle istanze

Il Ministero mette a disposizione una piattaforma informatica dedicata alla presentazione e gestione delle istanze (ammissione a contributo, richieste di anticipazione, richieste di saldo). Per l'utilizzo di tale piattaforma da parte del soggetto richiedente è necessario essere in possesso di identità SPID, CIE o CNS.

Il Ministero garantisce l'assistenza ai servizi della piattaforma informatica nei giorni feriali dalle ore 9:30 alle 16:00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9:30 alle 13:00 del venerdì.

Fuori dalle fasce di garanzia il sistema resterà comunque accessibile, salvo interruzioni, programmate o meno, per esigenze di manutenzione o per forza maggiore.

Tutte le comunicazioni al soggetto richiedente saranno inviate all'indirizzo PEC indicato come mail di notifica, dal datore di lavoro nella sezione della piattaforma informatica e alla PEC risultante in Infocamere.

Le comunicazioni trasmesse da Ministero a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo: FNC-no_reply@pec.lavoro.gov.it devono intendersi a tutti gli effetti valide ed efficaci.

16 Modifiche dell'Avviso

Le eventuali comunicazioni, modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate sul sito web del Ministero: <https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro> nella sezione dedicata al Fondo Nuove Competenze.

17 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990, è il Dott. Pietro Orazio Ferlito, Dirigente della Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro - Div. 3 ex Anpal, e mail: dgpoliticheattivelavorodiv3exanpal@lavoro.gov.it

Per la gestione delle attività e il supporto al responsabile del procedimento, il Ministero si avvale della propria struttura *in house*, Sviluppo Lavoro Italia s.p.a.

18 Tutela della privacy

Titolare del trattamento è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati "Data Protection Officer" o "DPO" o "RPD") contattabile via posta elettronica all'indirizzo dpo@lavoro.gov.it. Le tipologie dei dati trattati nell'ambito del presente Avviso, sono: dati personali comuni quali dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza), dati di contatto (indirizzo e-mail), cittadinanza, titolo di studio e condizione di mercato in ingresso dei lavoratori; categorie particolari di dati personali relativi alla condizione di vulnerabilità dei lavoratori.

Il conferimento dei dati è necessario per poter accedere alla procedura di riconoscimento dei contributi previsti dall'Avviso.

I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare per l'espletamento degli adempimenti oggetto della presente procedura. In particolare, i dati saranno trattati per la gestione delle istanze di ammissione, per l'istruttoria, per il trasferimento delle risorse, per la pubblicazione degli atti inerenti alla concessione dei contributi, per le verifiche propedeutiche al riconoscimento finale del contributo. Inoltre, i dati saranno trattati per le verifiche successive da parte delle diverse autorità coinvolte nel processo di attuazione dell'intervento (Autorità di gestione del PON SPAO, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Corte dei Conti, Commissione Europea. I dati dei lavoratori saranno, infine, utilizzati per soddisfare i fabbisogni informativi e conoscitivi espressi nell'articolo dall'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013. I dati saranno, inoltre, oggetto di verifica contabile e amministrativa

Base giuridica del trattamento è l'art. 88 comma 1 del Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 10 ottobre 2024.

Il trattamento dei dati personali, come definito dall'art. 4, punto 2, del GDPR, è realizzato prevalentemente con modalità elettroniche e nella misura strettamente necessaria a far fronte alle finalità sopra indicate.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione rispetto alle finalità e minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate e per il tempo in cui il Ministero del lavoro è soggetto ad obblighi di conservazione. I dati acquisiti nell'ambito dell'Avviso saranno conservati per tutto il tempo necessario allo svolgimento e conclusione delle attività di verifica amministrativo contabile da parte dell'Autorità di Gestione del fondo di finanziamento e delle diverse autorità coinvolte nel processo di attuazione dell'intervento e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai 10 anni richiesti dalla normativa italiana in materia di conservazione dei documenti amministrativi. Alla fine di detto periodo e alla conclusione delle operazioni di verifica amministrativo contabile, i dati personali saranno conservati solo laddove richiesto a fini storici e nelle modalità in tal senso necessarie.

I dati raccolti saranno trattati da: dipendenti e/o collaboratori del Ministero del lavoro specificatamente autorizzati al trattamento dei dati personali connessi alla presente procedura, nella misura strettamente necessaria all'assolvimento delle rispettive competenze gestionali e trasversali. I dati saranno poi trattati da personale di Sviluppo Lavoro Italia s.p.a., società in house del Ministero del lavoro, che supporta il Responsabile del procedimento in tutte le fasi di verifica delle istanze e ammissione a contributo.

I dati personali acquisiti attraverso il presente Avviso potranno essere comunicati, qualora previsto dalla normativa vigente, ad altri Enti e Amministrazioni che li tratteranno nella loro qualità di Titolari Autonomi del trattamento (ad esempio: Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, regioni, province, comuni, Commissioni tributarie regionali e provinciali, organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura ecc.).

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere pubblicati, qualora appositamente previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicità legale e di trasparenza amministrativa (D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33).

I dati saranno gestiti attraverso server ubicati in Italia e, comunque, all'interno dell'Unione Europea.

Agli interessati (persona fisica cui si riferiscono i dati personali) se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge (si veda art. 2-undecies D.lgs. 101/2018 "Limitazioni ai diritti dell'interessato"), competono i diritti di cui di accesso ai propri dati personali, di aggiornamento e rettifica dei dati inesatti, di integrazione dei dati incompleti, di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano sempre che ricorrano i presupposti di cui all'art. 21 del GDPR; di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

In ragione degli obblighi di rendicontazione delle attività, le richieste di cancellazione non potranno essere evase ma, laddove possibile, si procederà alla minimizzazione o pseudonimizzazione del dato.

L'esercizio dei diritti menzionati potrà avere luogo inoltrando la relativa richiesta al Responsabile Protezione Dati del Ministero del lavoro all'indirizzo dpo@lavoro.gov.it.

19 Ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Ferme restando le attività di verifica in capo ai Fondi Paritetici Interprofessionali, il Ministero - con il supporto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - dispone, anche a campione e in loco, verifiche sullo svolgimento delle attività formative. A tal fine, i datori di lavoro, con piano/i formativi non associati ad un FPI, dovranno inviare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, il calendario didattico con l'indicazione delle modalità di erogazione della formazione, delle sedi di svolgimento dei piani formativi ed eventuali successivi aggiornamenti. L'invio andrà fatto, via PEC all'Ispettorato territorialmente competente della sede di svolgimento del corso con oggetto: "Attività formative Fondo Nuove Competenze 3 – Riferimenti istanza..."

20 Ulteriori verifiche e meccanismi sanzionatori

Salvo i casi di revoca già previsti nei precedenti paragrafi, il contributo verrà revocato integralmente nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti. In particolare, si procederà alla revoca del contributo erogato o concesso nei casi di seguito indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Irregolarità;
- b) Frodi;
- c) indebiti utilizzi delle risorse;
- d) conflitti di interesse;

- e) doppio finanziamento pubblico degli interventi: il datore di lavoro che beneficia già di altri finanziamenti pubblici per le medesime ore rimodulate, non può usufruire del contributo del FNC (es. finanziamenti regionali che prevedono, oltre al riconoscimento dei costi relativi alla realizzazione delle attività formative, anche il riconoscimento di contributi per il costo del lavoro).

Il datore di lavoro è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del progetto finanziato, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, oppure nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, sarà attivato il procedimento di revoca del contributo.

In caso di revoca parziale del contributo, il datore di lavoro è tenuto a restituire le somme già erogate in suo favore.

21 Tenuta della documentazione

I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento del Ministero (Autorità di Gestione) al beneficiario ai sensi dell'art. 82 del Regolamento EU 2021/1060 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti, fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa nazionale, rendendosi disponibile a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

22 Controversie e foro competente

Per tutte le controversie si elegge quale foro esclusivamente competente quello di Roma.

23 Pubblicità dell'Avviso

La pubblicazione sul sito internet del Ministero costituisce pubblicità legale a tutti gli effetti di legge. Eventuali informazioni, integrazioni o modifiche all'Avviso saranno notificate attraverso pubblicazione sul sito del MLPS.

24 Allegati

Allegato_01 - Codici Ateco Agricoltura e Turismo e regime di aiuti

Allegato_02 - Descrizione modalità di calcolo costo del lavoro

Allegato_03.1 - Schema accordo

Allegato_03.2 - Schema Piano Formativo

Allegato_03.3 - Schema Piano Formativo Stagionali

Allegato_04 - Autodichiarazione se assente rappresentanza sindacale interna

Allegato_05 - Format delega

Allegato_06.1 – Repertorio Qcer

Allegato_06.2 – Repertorio EntreComp

Allegato_06.3 – Repertorio LifeComp

Allegato_06.4 – Repertorio Numeracy

Allegato_07 - Elenco Fondi Interprofessionali aderenti (da pubblicare il 15.12.2024)

Allegato_08 - Schema polizza fideiussoria

Allegato_09 - Autodichiarazione “de minimis” e codice Ateco

Allegato_10 – Glossario

...

25 Riferimenti normativi

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti atti:

- decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- Decisione di esecuzione della Commissione del 1° dicembre 2022 C(2022) 9030 final, che approva il programma "PN Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”;
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, che istituisce il Fondo Nuove Competenze;
- decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 ottobre 2020, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze
- decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 5 gennaio 2021, recante “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 gennaio 2021, che introduce modificazioni e integrazioni al citato decreto ministeriale 9 ottobre 2020;
- decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 dicembre 2021, con il quale è adottato il Piano Nazionale Nuove Competenze, nell'ambito del quale il Fondo Nuove Competenze è identificato quale uno dei Programmi guida, in particolare in relazione al gruppo target di riferimento dei lavoratori occupati;
- decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ed, in particolare, l'articolo 11-ter che, tra l'altro, prevede al comma 2, che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, ...,sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo [Nuove Competenze]..., comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi”;
- decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che all'articolo 24 introduce modifiche al citato articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, prevedendo che nella ridefinizione della disciplina del Fondo Nuove Competenze tra le caratteristiche dei datori di lavoro cui prestare particolare attenzione vi siano anche quelle di “coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori”;

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 settembre 2022 attuativo dell'articolo 11-ter del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215;
- l'art. 19 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153, che dispone l'incremento del Fondo Nuove Competenze nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dall'Unione europea - Fondo sociale europeo Plus;
- Decreto Ministeriale n° 115 del 9 luglio 2024 recante Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e in attuazione del decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 recante: “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- Regolamento UE 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*;
- Regolamento UE 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis nel settore agricolo*;
- Regolamento UE 2023/2391 che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti *de minimis* per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti;
- Regolamento UE 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.